



COMUNE DI GALATONE

Provincia di Lecce

Verbale Revisore Unico
n. 6 del 25/02/2025
PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2025-2027

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di febbraio, l'Organo di Revisione del Comune di Galatone, nella persona del dott. Pietro Lusito, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 15/07/2024, per il triennio in corso, riunito per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000, procede alla verifica della seguente proposta di deliberazione di Giunta Comunale, ricevuta con prot. n. 5774 del 20/02/2025 e successive integrazioni, giuste note prot. n. 5923 del 21/02/2025, prot. n. 6070 del 24/02/2025 e prot. n. 6118 del 24/02/2025:

proposta delib.GC	oggetto
n. 23 del 20/02/2025	Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025-2027 ex art. 6 del D.lgs. n.165/2001

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*»;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)*»;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*»;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*»;
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «*individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia*» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione*». Tuttavia quest'anno, per i soli enti locali, **il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 30 marzo 2025**, a seguito del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, disposto dal decreto del

Ministro dell'interno del 24 dicembre 2024 (G.U. del 3 gennaio 2025);

- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «*la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*»;
- le «*Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche*» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCO secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (che sarà ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione - P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027

Aree	anni			Profilo
	2025	2026	2027	
TEMPO INDETERMINATO				
OPERATORI	1			1 operatore polifunzionale
OPERATORI ESPERTI				
ISTRUTTORI	5			4 istruttori di vigilanza part time 50% 1 istruttore amministrativo 50%
FUNZIONARI ad elevata qualificazione	2			1 funzionario tecnico 1 funzionario socio assistenziale
TEMPO DETERMINATO				
OPERATORI				
OPERATORI ESPERTI				

ISTRUTTORI	n	n	n	n agenti di P.L. per esigenze stagionali fino a copertura del limite di € 20mila
FUNZIONARI ad elevata qualificazione	4	4	4	1 funzionario di vigilanza ex. art. 110 TUEL 2 funzionari amministrativi ex art. 557 (12 ore e 6 ore) 1 funzionario tecnico 557 (12 ore)

DISTACCO / CONVENZIONE				
OPERATORI				
OPERATORI ESPERTI				
ISTRUTTORI				
FUNZIONARI ad elevata qualificazione	1	1	1	1 funzionario socio assistenziale in convenzione 12 ore

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

ENTRATE CORRENTI anno 2021 (a)	€	11.438.831,67
ENTRATE CORRENTI anno 2022 (b)	€	11.461.573,91
ENTRATE CORRENTI anno 2023 (c)	€	12.228.782,27
media ENTRATE CORRENTI (d=(a+b+c)/3)	€	11.709.729,28
FCDE anno 2023 (e)	€	905.243,99
media ENTRATE CORRENTI - FCDE anno 2023 (f=d-e)	€	10.804.485,29
Spesa personale anno 2023 (g)	€	2.259.700,00
incidenza (h=g/f %)		20,91%
valore soglia (i)		27,00%
media ENTRATE CORRENTI - FCDE anno 2023 x tasso soglia (l=f x i)	€	2.917.211,03
capacità assunzionali (m=l-g)	€	657.511,03

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le seguenti **risorse in relazione all'incremento del fabbisogno di personale**:
 - € 132.286,00 per l'esercizio 2025;
 - € 132.286,00 per l'esercizio 2026;
 - € 132.286,00 per l'esercizio 2027;
- le assunzioni ipotizzate comportano un **incremento su base annua della spesa di personale** in misura pari a circa 131.000,00 euro;
- computando l'impatto delle assunzioni ipotizzate, l'andamento **dell'incidenza rispetto al valore soglia** si presenta come segue:

anno 2025	20,23%
anno 2026	20,23%
anno 2027	20,23%

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli **ultimi rendiconti** con le seguenti risultanze di sintesi:

Grandezza	2021	2022	2023
Risultato di amministrazione (lett. E)	5.478,10	42.618,44	51.297,97
Equilibrio di bilancio (W2)	165.537,64	1.157.519,58	213.347,59

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il **Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027** ex art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/02/2025 è stato approvato il **bilancio di previsione per il triennio in corso 2025-2027**, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2024 è stato approvato il **rendiconto dell'esercizio precedente 2023**;
- al fine di asseverare l'**equilibrio di bilancio**, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della eventuale condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare eventuali elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio:

Indicatore		2025	2026	2027
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo + spesa personale + debito) / entrate correnti</i>	26,77	25,08	24,61
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	24,89	24,92	24,41
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	5,25	5,30	5,30
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	2,05	0,66	0,66
3.4	Spesa di personale pro-capite	184,50	182,72	182,72
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	10,73	5,06	5,14
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	4,74	2,64	2,59

Osservato che

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

Assevera

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.lgs. n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Invita

a pubblicare puntualmente il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno (o comunque entro il termine previsto dalla normativa vigente) nel proprio sito internet istituzionale e a inviarli al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale;

Esprime

parere favorevole all'adozione del Piano del Fabbisogno del Personale Triennio 2025-2027, come da proposta di delibera di G.C. n. 23 del 20/02/2025, e **raccomanda** una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dei vincoli di bilancio, nonché di attuare tutte le misure possibili per il contenimento delle spese del personale in termini assoluti. **Rammenta** che la Corte dei Conti del Veneto, con deliberazione n.104/2020, evidenzia la necessità che anche gli enti virtuosi mantengano in atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di assumere, tenendo conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio negli anni successivi.

*Il Revisore Unico
Dott. Pietro Lusito*